

Deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2011, n. 21-2666

Accordo, ai sensi dell'art. 4 del d.lvo 28.08.97, n. 281 sulla disciplina concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli Ist.Zooprilitattici Sperim. e Accordo del 29.04.2010 concernente la formazione di persone che effettuano la tracheobroncoaspirazione a domicilio del paziente non ospedalizzato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Recepimento.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Gli articoli 2, comma 2, lett b) e 4, comma 1, del d.lgs. 28.08.1997, n. 281, affidano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di comune interesse.

Il d.lgs. 30.06.1993, n. 270 (Riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lett. h) della l. 23.10.1992, n. 421) all'art. 7, comma 3, prevede che, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art.17 della l. n. 400/1988, la disciplina concorsuale contenuta nel regolamento previsto dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 venga adeguata limitatamente al personale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali addetto alla ricerca, con particolare riferimento ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero ed alla tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione della commissione esaminatrice.

Rilevato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 16.12.2010 ha sancito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sulla disciplina concorsuale per il personale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali addetto alla ricerca, che si allega in copia;(Allegato A)

Ritenuto necessario recepire il predetto accordo del 16.12.2010, in quanto previsto dal documento predisposto dal Comitato per la verifica dei L.E.A. di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005, ai fini della verifica degli adempimenti per l'anno 2010, nonché soggetto alla verifica del Tavolo tecnico istituito dall'art. 12 dell'intesa del 23.03.2005 di cui sopra;

Visto altresì l'accordo sancito in data 29.04.2010 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni concernente la formazione di persone che effettuano la tracheobroncoaspirazione a domicilio del paziente non ospedalizzato.

Ritenuto necessario recepire l'accordo suddetto del 29.04.2010 che si allega in copia (Allegato B) in considerazione della necessità per i pazienti tracheostomizzati non ospedalizzati di una assistenza continuativa e in particolare dell'esecuzione della aspirazione endotracheale a seguito di una adeguata formazione di coloro che li assistono in maniera continuativa al fine di consentire, dietro prescrizione medica, l'esecuzione dell'aspirazione anche in assenza di personale sanitario.

Dato atto che le modalità organizzative ed i contenuti dei corsi di formazione per l'effettuazione di aspirazioni endotracheali saranno definiti con successivi atti assunti dalla Direzione regionale competente e nel rispetto delle indicazioni di cui all'Accordo in argomento.

Preso atto che i predetti recepimenti non comportano oneri per il bilancio regionale;

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, visti tutti gli atti in premessa riportati, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di recepire:

a) l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16.12.2010, sulla disciplina concorsuale per il personale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali addetto alla ricerca, e allegato alla presente per far parte integrante e sostanziale.(Allegato A)

b) l'accordo del 29 aprile 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione di persone che effettuano la tracheobroncoaspirazione a domicilio del paziente non ospedalizzato.(Allegato B)

di dare atto che il recepimento degli accordi suindicati non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato



ALLEGATO A

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla disciplina concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Rep. Atti n. *240/ESR* del 16 dicembre 2010

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 16 dicembre 2010:

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 recante "Riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 241", il quale all'articolo 7, comma 3, prevede che, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina concorsuale contenuta nel regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente il personale del Servizio sanitario nazionale venga adeguata, limitatamente al personale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali addetto alla ricerca, con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione della commissione esaminatrice;

VISTA la nota in data 21 giugno 2010 con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini dell'esame in Conferenza Stato-Regioni, lo schema di Accordo indicato in oggetto;

VISTE le note in data 16 settembre 2010 con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione hanno espresso avviso favorevole sullo schema di atto in parola;

VISTA la lettera in data 20 settembre 2010 con la quale lo schema di accordo cui trattasi è stato trasmesso alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che, a seguito della riunione tecnica svoltasi il 14 ottobre 2010, il Ministero della salute, con nota del 6 dicembre 2010, ha trasmesso la stesura definitiva dello schema di Accordo in parola che recepisce le richieste emendative formulate nel corso dell'incontro medesimo;



da



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la lettera in data 9 dicembre 2010 con la quale la predetta stesura definitiva è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini:

Premesso che:

- nelle more dell'applicazione del suindicato art. 7 del citato decreto legislativo n. 270/1993, è intervenuta la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" e che, in ragione del mutato quadro costituzionale in luogo del predetto regolamento si conviene di dare seguito al disposto del citato art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, facendo ricorso allo strumento dell'Accordo Stato - Regioni, il cui schema è stato trasmesso in data 21 giugno 2010;
- si ritiene di dare intanto attuazione al suddetto art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, per la disciplina concorsuale, in considerazione delle esigenze rappresentate dagli stessi istituti zooprofilattici sperimentali, relative al potenziamento delle attività di ricerca di loro pertinenza e nelle more della revisione della disciplina concorsuale del personale laureato di livello dirigenziale del ruolo sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo nonché del personale di comparto del S.S.N.;
- la suddetta disciplina concorsuale viene adeguata - limitatamente al personale addetto alla ricerca - con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici, alla disciplina concorsuale del personale laureato di livello dirigenziale del ruolo sanitario del S.S.N.;
- si ritiene che, ai fini della mobilità verso Enti del S.S.N. diversi dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, sarà comunque necessario il possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti dal D. L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

gr





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

SI CONVIENE CHE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La disciplina di cui agli articoli seguenti si applica al personale addetto alla ricerca degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali appartenenti ai profili professionali di:
 - a) veterinario;
 - b) biologo;
 - c) chimico.

Art. 2

Requisiti specifici di ammissione.

1. Ai fini dell'accesso ai profili professionali di cui all'art.1, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in medicina veterinaria;
 - b) laurea specialistica in biologia o equiparate secondo il vecchio ordinamento;
 - c) laurea specialistica in chimica o equiparate secondo il vecchio ordinamento;
 - d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ai sensi del D.P.R. n. 484/97 o dottorato di ricerca nelle seguenti aree:
 - 1) in sanità pubblica veterinaria con particolare riferimento alle malattie infettive e parassitarie degli animali da reddito, l'ispezione degli alimenti, il benessere degli animali e alla farmacovigilanza per i veterinari;
 - 2) in tematiche afferenti alla sanità animale con particolare riferimento alle tecnologie degli alimenti, alla produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, alla biochimica e chimica applicata, alla tossicologia, alle biotecnologie, alla microbiologia e virologia applicabili alle produzioni animali ed alle tecnologie degli allevamenti e delle produzioni zootecniche per i biologi ed i chimici;
 - f) iscrizione ai relativi albi professionali attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.

STAMPATO IN ITALIA





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

**Art. 3
Prove d'esame**

1. Le prove di esame sono le seguenti:
 - a) prova scritta:
relazione su argomenti o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti, con riferimento al profilo professionale del posto da ricoprire, alla materia della sanità pubblica veterinaria e/o della sanità animale;
 - b) prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della materia attinente alla sfera di competenza del profilo professionale relativo al posto da ricoprire. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
 - c) prova orale:
sulle materie o sui compiti connessi alla funzione da conferire.

**Art. 4
Commissione esaminatrice**

1. La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale ed è composta da:
 - a) Presidente:
il direttore responsabile della struttura, nella quale è collocato il posto da ricoprire. Nel caso in cui siano interessate più strutture, il Presidente è individuato dal Direttore Generale tra i dirigenti responsabili delle strutture coinvolte;
 - b) componenti:
due esperti nelle materie oggetto del concorso. di cui un docente universitario di ruolo;
 - c) segretario:
un funzionario amministrativo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

**Art. 5
Punteggio**

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:
 - a) 20 punti per i titoli;
 - b) 80 punti per le prove d'esame.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
 - a) 30 punti per la prova scritta;
 - b) 30 punti per la prova pratica;
 - c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 - a) titoli di carriera: 10;
 - b) titoli accademici e di studio: 3;
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
 - d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:
 - a) servizio di ruolo prestato presso le aziende uu.ss.ll., le aziende ospedaliere, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 483/1997:
 - 1) nel profilo dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno,
 - 2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;
 - b) servizio prestato quale ricercatore presso gli enti di ricerca o Università punti 0,50 per anno;

5. Titoli accademici di studio e professionali:
 - a) ulteriore dottorato di ricerca oltre quello richiesto per l'ammissione punti 1,00;
 - b) ulteriore specializzazione o specializzazione equipollente nell'ambito delle discipline riservate alla categoria professionale dei veterinari, biologi, chimici: punti 1,00;
 - c) ulteriore specializzazione affine nell'ambito delle discipline riservate alla categoria professionale dei veterinari, biologi, chimici: punti 0,50;



ACCORDO 29 aprile 2010

Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione di persone che effettuano la tracheobroncoaspirazione a domicilio del paziente non ospedalizzato. (Rep. Atti n. 49/CSR). (10A06348) (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2010)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 29 aprile 2010:

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le regioni e le province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la lettera in data 1° dicembre 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di accordo in oggetto;

Vista la lettera in data 4 dicembre 2010, con la quale la predetta proposta è stata portata a conoscenza delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la lettera in data 29 gennaio 2010, con la quale la regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato l'assenso tecnico delle regioni;

Vista la nota in data 23 febbraio 2010, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso le proprie osservazioni sulla proposta di accordo in oggetto;

Vista la nota in data 2 marzo 2010, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la definitiva versione della proposta di accordo che recepisce le richieste di modifica avanzate dal predetto Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota in data 10 marzo 2010, con la quale la Regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso avviso tecnico favorevole sulla richiamata versione definitiva della proposta di accordo in parola;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

Premesso che:

i cittadini tracheostomizzati necessitano di periodiche aspirazioni endotracheali:

l'aspirazione delle secrezioni tracheo-bronchiali rappresenta una tecnica essenziale nell'assistenza ai soggetti tracheostomizzati in quanto garantisce la pervietà delle vie aeree riducendo la stasi delle secrezioni tracheo-bronchiali;

per il mantenimento della pervietà delle vie respiratorie in tali pazienti, è necessario sottoporre gli stessi a manovre di aspirazione endotracheale in maniera frequente, non pianificabile e

in tempi molto rapidi;

tale tecnica impone specifiche conoscenze, al fine di riconoscere le indicazioni a procedere (quali la presenza di secrezioni visibili nel tubo, i gorgoglii durante il respiro, l'aumento della pressione nelle vie aeree, la diminuzione della saturazione di ossigeno); nonche' particolari cautele in quanto si possono determinare complicanze gravi (quali ad esempio: l'ipossiemia, il trauma della mucosa tracheale e bronchiale, il broncospasmo, le ipotensioni, le aritmie cardiache fino all'arresto cardiaco e respiratorio, le emorragie polmonari e le infezioni) e, pertanto, la procedura deve essere il meno possibile traumatica, di rapida esecuzione oltre ad essere effettuata nell'assoluto rispetto dell'asepsi;

con parere reso nella seduta del 25 marzo 2009 il Consiglio superiore di sanita' prende atto della necessita', per i pazienti tracheostomizzati non ospedalizzati, di un'assistenza continuativa, ha rilevato che essendo le problematiche connesse alla gestione di detti pazienti e, in particolare, all'esecuzione della aspirazione endotracheale, sempre piu' cogenti, emerge la duplice esigenza di tutelare quanto piu' possibile le gia' precarie condizioni dei malati, e di provvedere nel contempo ad una adeguata formazione di coloro che li assistono in maniera continuativa, al fine di consentire, dietro prescrizione medica, l'esecuzione dell'aspirazione endotracheale anche in assenza di personale sanitario;

nonostante l'esecuzione di tale procedura richieda specifiche conoscenze in campo sanitario, la oggettiva necessita' di intervento in maniera non pianificabile in via preventiva in quanto legata a circostanze e situazioni contingenti, nonche' la necessita' di eseguirla piu' volte al giorno a seconda del-bisogno, determinano, per i pazienti non ricoverati, l'impossibilita' di assicurare loro la costante assistenza di personale sanitario, con cio' aumentando, a carico delle famiglie, il gia' pesante onere imposto dall'attraversamento delle varie fasi della malattia;

si tratta, quindi, di una pratica d'urgenza necessaria al mantenimento in vita dei soggetti che abbiano affezioni croniche invalidanti ed il cui stato non giustifichi ne' richieda il ricovero presso una struttura sanitaria;

l'esecuzione della stessa possa avvenire, correttamente ed efficacemente, anche ad opera di personale non sanitario, purché dietro prescrizione medica ed esclusivamente da soggetti a cio' specificatamente addestrati e formati, mediante una formazione ad hoc definita, certificata e periodicamente verificata ed aggiornata;

lo specifico corso di formazione per l'effettuazione di aspirazioni endotracheali dovra' avere una durata tale da consentire l'insegnamento in una struttura che abbia in carico pazienti tracheostomizzati e che l'organizzazione di questi insegnamenti potra' essere affidata al responsabile della formazione infermieristica competente, in collaborazione con l'equipe infermieristica della struttura d'accoglienza;

le linee di questa formazione, che ha per obiettivo di consentire l'effettuazione di aspirazioni endotracheali in a sicurezza, deve prevedere:

Insegnamenti teorici:

Anatomia - Fisiologia (le vie respiratorie, i polmoni, gli organi annessi).

Nozioni sulle principali patologie dell'apparato respiratorio

Tecniche di assistenza respiratoria (la tracheotomia, definizione e indicazioni, le cannule della tracheotomia).

L'aspirazione endotracheale (definizione e indicazioni);

Le cure quotidiane legate alla tracheotomia.

I segnali d'allerta.

Manutenzione del materiale, lavaggio e sterilizzazione.

Ripercussioni sociali e psicologiche dell'insufficienza respiratoria e della tracheotomia.

Insegnamento pratico:

Esecuzione in presenza dell'infermiere di almeno tre aspirazioni endotracheali comprendente la preparazione del gesto così come la manutenzione del materiale e le cure quotidiane.

L'addestramento di persone deputate ad effettuare tale operazione presso il domicilio dei pazienti potrebbe permettere:

la valorizzazione dell'apporto solidaristico di familiari ed altri soggetti che abbiano seguito lo specifico addestramento;

la riduzione del ricorso ad ospedalizzazioni improprie e dei tempi di degenza ospedaliera

Si conviene che:

Art. 1

1. La tracheobroncoaspirazione in ambito domiciliare dei pazienti tracheostomizzati che necessitano di assistenza continua, può essere effettuata, su prescrizione medica, da familiari o altri soggetti che assistono in via continuativa tali pazienti, purché adeguatamente formate.

Art. 2

1. La formazione dei soggetti di cui all'art. 1 è svolta dal personale del Servizio sanitario nazionale operante presso la struttura che ha in carico il paziente.

Art. 3

1. La formazione di cui all'art. 2 dovrà prevedere i seguenti insegnamenti teorici e pratici:

anatomia - fisiologia (le vie respiratorie, i polmoni, gli organi annessi);

nozioni sulle principali patologie dell'apparato respiratorio;

tecniche di assistenza respiratoria (la tracheotomia, definizione e indicazioni, le cannule della tracheotomia);

l'aspirazione endotracheale (definizione e indicazioni);

le cure quotidiane legate alla tracheotomia;

i segnali d'allerta;

manutenzione del materiale, lavaggio e sterilizzazione;

ripercussioni sociali e psicologiche dell'insufficienza respiratoria e della tracheotomia.

2. Durante la formazione pratica occorre eseguire, alla presenza dell'infermiere, almeno tre aspirazioni endotracheali presso uno o più malati tracheostomizzati, comprendente la preparazione del gesto così come la manutenzione del materiale e le cure quotidiane.

Art. 4

1. Il nominativo dei destinatari della formazione, completata la stessa, è annotato nel fascicolo del paziente, e solo nei confronti di questi il soggetto formato potrà svolgere la tracheobroncoaspirazione.

Art. 5

1. Alle attività previste dal presente accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 29 aprile 2010

Il segretario: Siniscalchi

Il presidente: Fitto